



COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040)
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601

Codice fiscale n. 81000850644
Pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it

Partita I.V.A. n. 00281000646
Codice Univoco UFGDHY

Servizio Economico-Finanziario

COPIA della DETERMINAZIONE N. 29 Reg. Serv. N. 214 Reg. Gen. del 07-11-2018

Oggetto: Costituzione fondo risorse decentrate dipendenti anno 2018. - CIG

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs 267/2000 TUEL;

Visto il Decreto sindacale n. 2 del 26/04/2018 con il quale sono state attribuite, alla scrivente, le funzioni di responsabile del servizio in epigrafe;

Visto l'art. 147-bis comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), con la sottoscrizione del presente provvedimento, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26/03/2018 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26/03/2018 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

VISTO il C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 del personale del comparto Regioni - Autonomie Locali e segnatamente, gli arti. 31 e 32 del medesimo testo contrattuale che disciplinano la costituzione del fondo per le risorse destinate allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

RILEVATO che l'art. 31 appena citato stabilisce che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività devono essere determinate annualmente dagli enti;

ATTESO che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili e variabili del fondo per l'anno 2018 al fine di consentire la liquidazione, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore e dall'accordo integrativo decentrato;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2018 per impegnare conseguentemente le somme necessarie per la liquidazione delle competenze del salario accessorio;

PRESO ATTO:

- che con il D.Lgs. n. 75/2017 in vigore dal 22 giugno 2017 in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n. 124/2015 sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001;
- che sempre con lo stesso decreto, sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare già con decorrenza 1° gennaio 2017;
- che l'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge n. 208/2015 è abrogato;

EVIDENZIATO:

- Il disposto dell'art. 1, co. 236, Legge n. 208/2015: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, calcite di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";*
- il disposto dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017: *"Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;*

CONSIDERATO che le disposizioni di maggiore rilievo dei D.Lgs. n. 74 e n. 75 del 2017, entrati in vigore con la riforma Madia, sono soprattutto le seguenti tre:

- il vincolo per cui le risorse destinate al salario accessorio già dal 1° gennaio 2017 non devono superare il tetto del fondo 2016 e l'abolizione dell'obbligo di considerare indisponibili i posti dirigenziali non coperti alla data del 15 ottobre 2015.
- dallo scorso 1° gennaio 2017, con contestuale abrogazione del co. 236 della Legge n. 208/2015, le risorse per il salario accessorio non devono superare quelle del 2016;
- è venuto invece meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto di quello assumibile, pertanto, il numero dei dipendenti in servizio nel 2017 non produce più conseguenze sulla consistenza del fondo per le risorse decentrate.

RICORDATO, al tempo stesso:

- che se il fondo del 2016 non poteva infatti superare il 2015 i fondi dal 2011 al 2014 non potevano superare quello del 2010 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio;
- a fronte di questa scelta viene invece meno il vincolo della riduzione in misura proporzionale al calo del personale in servizio;
- i fondi per la contrattazione decentrata a partire dal 2015 devono contenere, nella parte stabile, una diminuzione pari al taglio del fondo operato nel 2014 per restare nel tetto di quello del 2010 e per la diminuzione del personale in servizio.
- nel 2016 la riduzione per la diminuzione del personale doveva tenere conto, in riduzione, di quello assumibile, a prescindere dalla effettiva assunzione in servizio; quindi, ci si deve riferire unicamente

alle capacità assunzionali previste nella programmazione, anche tenendo conto dei resti non utilizzati del triennio precedente;

- che come si può dedurre dai dettati normativi sopra riportati, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'anno di riferimento per il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non è più il 2015, bensì il 2016, non viene più richiesto di ridurre il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio;
- che, benché dal 1° gennaio 2017 non venga più richiesto di ridurre annualmente il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio, fissando come limite l'anno 2016, vengono di contro consolidate le decurtazioni apportate in tale anno per effetto dell'applicazione dei previgenti vincoli ex art. 1, co. 236, della Legge n. 208/2015;

RIBADITO, quindi, che nella costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018 si dovranno seguire le seguenti disposizioni:

- il fondo non può superare l'importo determinato per l'anno 2016;
- non dovranno essere effettuate decurtazioni dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- tale vincolo non si applica solo al fondo ma ad ogni compenso di trattamento accessorio sempre nel rispetto delle indicazioni delle Ragioneria Generale dello Stato fornite per l'elaborazione del Conto Annuale (vedi circolare del 27 aprile 2017, n.19) sulle voci escluse dai limiti anche negli anni precedenti;

EVIDENZIATO che restano invariate:

- le componenti "incluse" ed "escluse" dal calcolo del relativo limite, come da indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai Conti annuali del personale per le annualità dal 2011 al 2014 e del 2016 nonché da giurisprudenza contabile emanatasi nel tempo, in inerito ai previgenti vincoli ex art. 9, co. 2-bis, D.L. n. 75/2010 ed ex art.1, co. 236, Legge n. 208/2015;

PRESO ATTO, invece:

- che gli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 sono, contrariamente agli anni passati fino al 2016, soggetti al vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
- che la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con la recente delibera n. 24/2017, ha dichiarato inammissibile la questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 58/2017 confermando quindi il principio di diritto espresso dalla medesima con la precedente deliberazione n. 7/2017, secondo cui *"gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 1, co. 236, Legge n. 208/2015 (ora disciplinato dall'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017"*
- che l'art. 1, co. 526, della Legge n. 205/2017 ha apportato le seguenti modifiche all'art. 113 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016), inserendo il co. 5-bis: *"Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;*

EVIDENZIATO che l'importo del fondo risorse decentrate anno 2018 rispetta il limite stabilito dalla norma;

CONSIDERATO che il fondo anno 2018, una volta costituito dovrà essere depurato delle poste neutre, poi decurtato dei tagli permanenti e non può superare il fondo 2016, calcolato in analogo modo, al fine di rispettare il primo limite;

EVIDENZIATO che, dopo avere individuato l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale, occorre prendere a riferimento, come limite insuperabile per il fondo anno 2018, l'importo del fondo dell'anno 2016;

PRESO ATTO che il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, all'art. 3, ha previsto, con la modifica all'art. 147 del TUEL, un "rafforzamento dei controlli interni in materia degli enti locali";

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto: *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"* come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: *"Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011"*;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 183 del TUEL, in merito alle modalità della corretta esecuzione degli impegni di spesa;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183, co. 9-bis dei TUEL, l'impegno assunto con tale determinazione rientra nelle spese ricorrenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183. co. 5 del TUEL, è stato accertato, preventivamente, che *il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;*

PRESO ATTO che il fondo 2018 è destinato agli istituti, previa intesa dei responsabili, dando atto che il medesimo potrà subire nel corso dell'anno eventuali variazioni fra i vari istituti, sempre all'interno della somma globale individuata;

DATO ATTO che l'art. 1, co. da 463 a 484 della Legge di Bilancio 2017, disciplina il nuovo vincolo del pareggio di bilancio di competenza finale che ha sostituito il patto di stabilità interno e che, tale spesa, è compatibile con tale vincolo;

DETERMINA

Per i motivi in narrativa esposti, che si intendono ripetuti e trascritti

1. di costituire il fondo risorse decentrate anno 2018 come da prospetto in atti;
2. di dare atto che il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2018 pari ad € 43.543,05 non supera l'importo del Fondo 2016:
 - la parte stabile del fondo è pari a € 18.543,05;
 - la parte variabile non soggetta al limite (quote per la progettazione incentivi UTC) è pari ad € 25.000,00;
3. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali storiche, re-inquadramento art. 7 comma 7 CCNL 31.03.99. Oneri su LAI. 4/196 art. 16) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono erogati in corso d'anno;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente;
5. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente alle OO.SS. ed alle R.S.U. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7. comma 1. CCNL 1° aprile 1999;
6. di trasmettere copia della presente al Revisore dei Conti, al Sindaco, al Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Ilva SALVATORE

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)

SERVIZIO FINANZIARIO

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 267/2017

- A) PARERE favorevole di regolarità contabile
B) VISTO si attesta la copertura finanziaria

Castel Baronia, li

16 NOV 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Ilva SALVATORE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 1111 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia, li

16 NOV 2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Dott.ssa Alessandra Locasale

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- SINDACO
 SEGRETARIO
 ALBO
 ASSESSORE LL.PP.
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI _____

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia, li

16 NOV 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Ilva SALVATORE